

Codice A1409D

D.D. 13 novembre 2023, n. 1778

**Ditta FARMAFLOR S.R.L. con sede legale in Piasco (CN), Via Donatori di Sangue, 9, stabilimento in Piasco (CN), Via Donatori di Sangue, 9. Riconoscimento regionale ex D.L.vo 111/92 e s.m.i.. Produzione e confezionamento di integratori alimentari.**



**ATTO DD 1778/A1409D/2023**

**DEL 13/11/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400B - SANITA'**

**A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare**

**OGGETTO:** Ditta FARMAFLOR S.R.L. con sede legale in Piasco (CN), Via Donatori di Sangue, 9, stabilimento in Piasco (CN), Via Donatori di Sangue, 9. Riconoscimento regionale ex D.L.vo 111/92 e s.m.i.. Produzione e confezionamento di integratori alimentari.

Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 e s.m.i., concernente l'attuazione della Direttiva 89/398/CEE in materia di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, ed in particolare l'art. 10 di tale decreto legislativo;

vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 35179-P del 19.10.2012, dove si precisa che dal 14.09.2012 il riconoscimento degli stabilimenti di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e minerali è demandato alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e Bolzano ed alle Aziende Sanitarie Locali (ASL);

visto il Decreto Direttoriale del Ministero della Sanità n. 2000/36 del 21.11.2000, che ha riconosciuto lo stabilimento della Ditta ALPIFLOR SAS, C.F. 01773280043, sito in Piasco (CN), Via Donatori di Sangue, idoneo alla produzione e al confezionamento dei seguenti alimenti:

settore: AIP – PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI ALIMENTI PARTICOLARI  
(D.Lgs. 111/92)

CATEGORIA: I – INTEGRATORI ALIMENTARI

sottocategoria: INTEGRATORI ALIMENTARI

prodotti: capsule, compresse/tavolette, polveri, forma liquida.

tipologia attività: PP – STABILIMENTO DI PRODUZIONE

Lo stabilimento risulta iscritto nel Sistema Integrato per gli Scambi, per le Importazioni e le Strutture (S.INTE.S.I.S.) del Ministero della Salute, con il seguente numero di riconoscimento:CE IT AIP 010 8;

vista l'istanza datata 01.08.2023, trasmessa per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Venasca (CN) e dell'ASL CN1, con cui la Ditta FARMAFLOR S.R.L., C.F. e

P.IVA 01773280043, numero REA CN - 135071, con sede legale in Piasco (CN), Via Donatori di Sangue, 9, chiede la variazione del riconoscimento rilasciato con Decreto Direttoriale del Ministero della Sanità n. 2000/36 del 21.11.2000 per lo stabilimento sito in Piasco (CN), Via Donatori di Sangue, 9, per variazione della ragione sociale da ALPIFLOR S.R.L., CF. 01773280043, numero REA CN – 135071, in FARMAFLOR S.R.L., sede legale in Piasco (CN), via Donatori di Sangue, 9, CF. e P.IVA 01773280043, numero REA CN – 135071, come da atto notarile del 27.07.2023, repertorio n. 209470, registrato in data 11.08.2023 al n. 16710 Serie 1T, agli atti del Settore;

viste le note prot. n. 121398 del 20.09.2023 e prot. n. 138340 del 25.10.2023 della Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL CN1, che ha trasmesso la documentazione presentata dalla Ditta FARMAFLOR S.R.L. ed espresso parere favorevole circa la rispondenza ai requisiti generali e specifici previsti per lo svolgimento dell'attività di cui all'istanza di variazione del precedente riconoscimento, tenuto conto della dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della Ditta FARMAFLOR S.R.L., che nulla è cambiato nel ciclo tecnologico e comunque nelle condizioni dell'attività precedentemente riconosciuta;

vista la documentazione relativa alla figura incaricata della responsabilità del controllo della qualità per tutte le fasi del processo produttivo, prevista all'art. 10, comma 5 del D.L.vo 111/92 e s.m.i.;

verificato che il relativo titolo di studio del responsabile del controllo della qualità di tutte le fasi del processo produttivo è fra quelli previsti dall'art. 10, comma 5 del D.L.vo 111/1992 e s.m.i., come rettificato in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27.07.1992;

vista la documentazione agli atti del Settore;

tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il Regolamento (CE) 852/2004 e s.m.i.;
- visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111 e s.m.i.;
- vista la nota del Ministero della Salute prot. n. 35179-P del 19.10.2012;
- visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23 e s.m.i.;

*determina*

- di approvare il riconoscimento dello stabilimento della Ditta FARMAFLOR S.R.L., sede legale in Piasco (CN), via Donatori di Sangue, 9, CF. e P.IVA 01773280043, numero REA CN – 135071, sito in Piasco (CN), Via Donatori di Sangue, 9, per la produzione ed il confezionamento dei seguenti alimenti:

settore: AIP – PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI ALIMENTI PARTICOLARI  
(D.Lgs. 111/92)

CATEGORIA: I – INTEGRATORI ALIMENTARI

sottocategoria: INTEGRATORI ALIMENTARI

prodotti: capsule, compresse/tavolette, polveri, forma liquida.

tipologia attività: PP – STABILIMENTO DI PRODUZIONE

Lo stabilimento è iscritto nel Sistema Integrato per gli Scambi, per le Importazioni e le Strutture (S.INTE.S.I.S.) del Ministero della Salute, con il seguente numero di

riconoscimento:  
CE IT AIP 010 8;

- di prevedere che la Ditta FARMAFLOR S.R.L., per lo stabilimento riconosciuto, sito in Piasco (CN), Via Donatori di Sangue, 9, sia tenuta a comunicare a questo Settore regionale, per il tramite dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, eventuali variazioni:
  - della ragione sociale;
  - delle strutture dello stabilimento;
  - delle tipologie produttive;
  - del responsabile del controllo di qualità di tutto il processo produttivo;
  - della disponibilità del laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12.10.2010, n. 22.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/13.

IL DIRIGENTE (A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria  
e sicurezza alimentare)  
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio